



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Eni S.p.A.
Refining & Marketing
Raffineria di Taranto
enimtaranto.dir@pec.eni.it

E, p.c., Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI RIESAME DELL' AIA RILASCIATA
ALLA ENI S.P.A. RAFFINERIA DI TARANTO – PROCEDIMENTO ID 42/9678.

Si trasmette in allegato copia del parere istruttorio conclusivo, reso dalla commissione AIA-IPPCC con nota del 18/02/2019, prot. n. CIPPC/273.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con D.M. 92 del 14/03/2018 per la verifica dell'adempimento di quanto prescritto all'art. 1, comma 5 del sopracitato Decreto (rif. Prescrizione n. 13 del parere istruttorio conclusivo).

Trattandosi di modifiche non sostanziali in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies*, comma 1 del d.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttoria nel sopracitato Parere.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All.: prot. CIPPC n. 273 del 18/02/2019

ID Utente: 374
ID Documento: DVA-D3-AG-374_2019-0084
Data stesura: 20/02/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 20/02/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
aia@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA rilasciata alla ENI S.p.A. Raffineria di Taranto - Procedimento ID 42/9678.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

Il Presidente f.f.

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC id. 9678

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: commissione AIA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426_2019-0053

Data stesura: 15/02/2019



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro n. 92 del 14 marzo 2018 per l'esercizio della raffineria di Taranto della società ENI S.p.A. – Verifica prescrizione di cui all'art. 1, comma 5 (rif. Prescrizione n. 13 del parere istruttorio conclusivo). - (ID 42/9678).

GESTORE	ENI S.P.A. – RAFFINERIA DI TARANTO
LOCALITÀ	TARANTO
DATA DI EMISSIONE	8 FEBBRAIO 2019

Gruppo Istruttore:

Dott. Antonio Fardelli – Referente

Avv. David Roettgen

Ing. Claudio Ropicetta

Ing. Paolo Garofoli (Regione Puglia)

Ing. Aniello Polignano - (Provincia di Taranto)

Ing. Giancarlo Ciaccia (Comune di Taranto)

Ing. Mauro De Molfetta (Comune di Statte)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	6
2.1 <i>Atti presupposti</i>	6
2.2 <i>Atti normativi</i>	7
2.3 <i>Attività istruttorie</i>	10
3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC	11
4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 5 del DM 92 del 14/03/2018	12
4.1 <i>Tipologia e programmazione dei controlli</i>	12
4.2 <i>Ispezione visiva esterna</i>	13
4.3 <i>Rilievi spessimetrici</i>	13
4.4 <i>Valutazione dei dati raccolti dai controlli e risultati delle verifiche</i>	14
4.5 <i>Esiti della valutazione</i>	15
5. PROPOSTA DEL GESTORE	16
6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI	18
7. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	19
8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	19



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Puglia.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	ENI S.p.A. - Raffineria di Taranto, installazione IPPC sita nei Comuni di Taranto e Statte, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	<p>Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
Conclusioni sulle BAT	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2. INTRODUZIONE

La Eni S.p.A. Raffineria di Taranto (di seguito “il Gestore”) è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto di AIA DM n. 92 del 14/03/2018.

L’Art. 1, comma 5, del DM n. 92 del 14/03/2018, in riferimento alle principali pipeway di Raffineria, prescrive al Gestore di presentare all’Autorità Competente, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell’AIA, un piano di miglioramento contenente specifiche soluzioni tecniche finalizzate al contenimento e/o confinamento delle eventuali perdite dagli accoppiamenti flangiati “critici”, comprese le tecniche di impermeabilizzazione, effettuando l’aggiornamento delle frequenze di ispezione in coerenza con il piano presentato.

Il Gestore, in adempimento a quanto prescritto all’Art.1, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.13 del Parere Istruttorio Conclusivo), ha presentato l’istanza prot. RAFTA/DIR/MV/287 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21643 del 27/09/2018.

Con nota prot. DVA/22439 del 08/10/2018, l’Autorità Competente ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell’AIA, identificato con l’ID 42/9678.

2.1 Atti presupposti

Visto	il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153/07 del 25/09/07, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-1146/20186 del 11/10/2018, che assegna le attività istruttorie connesse alle domande di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Società ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto, al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Antonio Fardelli (Referente GI) – Ing. Claudio Franco Rapicetta – Avv. David Roettgen
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: – Ing. Paolo Garofoli - Regione Puglia – Ing. Aniello Polignano – Provincia di Taranto – Ing. Giancarlo Ciaccia – Comune di Taranto – Ing. Mauro De Molfetta – Comune di Statte
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’ISPRA: – Ing. Giuseppe Di Marco – Ing. Carlo Carlucci



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p>L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale:</p> <p><i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

	<i>per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>
Visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i> <i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "</i>
visto	<i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i> <i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i> <i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"</i>
visto	<i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un</i>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

	<i>livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</i>
visto	l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
visto	le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: <ul style="list-style-type: none">– <i>Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e gas</i> ai sensi della Direttiva 2010/75/UE (Decisione 2014/738/UE del 09/10/2014)– <i>Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas – 2015</i>
visto	il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)” per gli inquinanti benzo(a)pirene e PM10, approvato dalla Regione Puglia con decreto di Giunta Regionale n. 1944 del 02/10/2012.
visto	Il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 166 del 17-12-2013.
vista	La Legge Regionale n. 23/2015 “ <i>Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17</i> ”, relativa alla “ <i>Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.</i> ”



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

2.3 Attività istruttorie

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto di AIA prot. Decreto di AIA DM 0000092 del 14/03/2018 per l'esercizio rispettivamente della Raffineria e della Centrale Termoelettrica site nei Comuni di Taranto e Statte.
Visto	Il Decreto VIA/AIA prot. DVA-DEC-2011-0000573 del 27/10/2011 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha rilasciato alla ENI S.p.A l'autorizzazione per il progetto "Raffineria di Taranto – Adeguamento stoccaggio del greggio proveniente dal giacimento Tempa Rossa da realizzarsi nel Comune di Taranto".
esaminata	La documentazione, prot. RAFTA/DIR/MV/287 del 26/09/2018 acquisita al prot. DVA/21643 del 27/09/2018, trasmessa dal Gestore in adempimento a quanto prescritto all'Art.1, comma 5 del Decreto AIA DM 0000092 del 14/03/2018 (rif. Prescrizione n.13 del Parere Istruttorio Conclusivo).
vista	La nota prot. DVA/22439 del 08/10/2018, con cui l'Autorità Competente ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA, identificato con l'ID 42/9678.
vista	La Relazione istruttoria trasmessa da ISPRA con nota prot. 2018/64681 del 9/11/2018, acquisita al prot. CIPPC/1307 del 12/11/2018.
esaminate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione della presente relazione istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
vista	La e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per l'approvazione in data 30/11/2018 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/1486 del 11/12/2018 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione. Inoltre, con e-mail del 12/12/2018, acquisita al prot. CIPPC/1508 del 13/12/2018, la Regione Puglia ha trasmesso il proprio parere reso mediante il contributo di ARPA Puglia di cui alla nota prot. 82316 del 12/12/2018.
vista	La e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato tenendo conto delle osservazioni ricevute dalla Regione Puglia, inviato per l'approvazione in data 1/02/2019 dalla segreteria della Commissione al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/218 del 8/02/2019 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

3. IDENTIFICAZIONE DEL COMPLESSO IPPC

Ragione sociale	Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals – Raffineria di Taranto
Indirizzo sede operativa	S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO
Sede Legale	Piazzale Enrico Mattei 1 – 00144 Roma
Rappresentante Legale	Bernardo CASA Via Laurentina, 449 – 00144 Roma
Tipo impianto	Raffineria
Codice e attività IPPC	<u>Attività 1:</u> <ul style="list-style-type: none">• Raffinerie di Petrolio e di gas Codice IPPC: 1.2• Classificazione NACE: Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati Codice 23.20• Classificazione NOSE-P: Trasformazione di Prodotti Petroliferi Codice 105.08 <u>Attività 2:</u> <ul style="list-style-type: none">• Centrali termiche ed altri Impianti di combustione di potenza termica di almeno 300 MW - Codice IPPC 1.1• Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica – Codice 35.11;• Classificazione NOSE-P: Processi di combustione >300 MW - Codice 101.01
Gestore Impianto	Michele VIGLIANISI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782210 – michele.viglianisi@eni.com
Referente IPPC	Francesco PICARDI S.S. 106 Jonica – 74123 TARANTO 099 4782426 - francesco.picardi@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza).
Numero di addetti	404
Sistema di gestione ambientale	SI – ISO14001 - EMAS
Certificato di prevenzione incendi	La Raffineria di Taranto è soggetta agli adempimenti del D.Lgs. 105/15.
Periodicità dell'attività	Continua
Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa	E' in corso un procedimento relativo a fenomeni di emissione odorigene.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

4. ADEMPIMENTO ART.1, COMMA 5 del DM 92 del 14/03/2018

Il Gestore dichiara che un intervento di pavimentazione dell'area delle principali pipe-way di Raffineria era già stato valutato da parte di ENI come non fattibile nel contesto della Raffineria, come riportato all'interno dello studio di fattibilità già trasmesso agli Enti competenti (prot. RAFTA/DIR/CG/145 del 30/06/2011), per le seguenti motivazioni (in *corsivo* le dichiarazioni del Gestore):

- *problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche (le capacità idrauliche dei sistemi di collettamento e degli impianti di trattamento acque di Raffineria non sono stati ritenuti sufficientemente dimensionati per la gestione dell'incremento delle acque meteoriche derivanti dall'impermeabilizzazione delle pipe-way);*
- *impossibilità di eseguire l'attività di pavimentazione/impermeabilizzazione delle pipe-way senza rimuovere le tubazioni. L'eventuale rimozione del piping determinerebbe, tra le altre cose, una fermata prolungata dell'intero Stabilimento;*
- *elevati costi dell'opera (investimento economico valutato estremamente oneroso anche nell'ipotesi di suddivisione dello stesso su più piani annuali di intervento).*

Pertanto il Gestore, all'interno della documentazione presentata, descrive i controlli e le valutazioni dei risultati di tali controlli presso le pipeway di Raffineria al fine di definire la presenza di accoppiamenti flangiati "critici".

4.1 Tipologia e programmazione dei controlli

La Raffineria prevede un piano di controlli delle tubazioni di trasferimento prodotti mediante ispezioni non distruttive periodiche condotte entro un intervallo temporale non superiore a 5 anni.

Il piano ispettivo tiene conto dei possibili fenomeni di corrosione, del layout e delle condizioni di processo delle linee e si articola nelle seguenti fasi:

- ricerca documentale e analisi storica dei dati di sito (P&ID, piante tubazioni, sketch, elenchi linee e specifiche di linea);
- sopralluoghi in campo lungo le linee (svolti da personale ENI qualificato eventualmente coadiuvato da soggetti terzi specializzati) al fine di individuare le tubazioni, gli accoppiamenti flangiati e i supporti oggetto di controllo, definire i punti di controllo ed eseguire rilievi fotografici;
- definizione del programma di controlli da eseguire sulla base delle risultanze delle precedenti fasi;
- esecuzione delle ispezioni secondo il programma stabilito. Le indagini vengono effettuate secondo la l'istruzione operativa NT1012 IO ISP REV0 - "ISPEZIONE DI TUBAZIONI D'IMPIANTO E OFF-SITES", la quale recepisce gli standard internazionali in materia di ispezioni di tubazioni di processo:
 - UN/TS 11325-1 - Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d'integrità;
 - API Std 570 - *Piping Inspection Code*;
 - API RP 574 - *Inspection Practices for Piping System Components*;
 - API RP 579 - *Fitness-For-Service*.

Il piano ispettivo delle tubazioni di Raffineria riporta, per ciascuna tubazione:

- i meccanismi di danno più probabili e i relativi punti/tratti di linea in corrispondenza dei quali tali danni sono attesi;
- le tecnologie di ispezione applicate ai punti/tratti potenzialmente soggetti a danno;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

- la frequenza e l'estensione dei controlli.

Le ispezioni sono volte alla definizione di un programma manutentivo che definisce la frequenza dei controlli e che comprende gli eventuali interventi di riparazione/sostituzione per tratti di linea specifici, individuati in funzione degli esiti delle verifiche effettuate.

Il piano di ispezione comprende le seguenti differenti tipologie di verifica:

- ispezione visiva esterna;
- rilievi spessimetrici.

4.2 Ispezione visiva esterna

Il Gestore dichiara che lo scopo dell'ispezione visiva esterna delle tubazioni è quello di:

- verificare lo stato di coibentazioni (lamierini mancanti/danneggiati o sigillature deteriorate), verniciature e rivestimenti protettivi delle tubazioni;
- controllare eventuali segni di perdite o trasudamenti delle linee;
- controllare eventuali vibrazioni, disallineamenti delle tubazioni o dilatazioni impeditive;
- verifica dello stato di conservazione degli "accoppiamenti flangiati" (costituiti dall'insieme di flange, tiranti, dadi e guarnizioni).

Con specifico riferimento agli "accoppiamenti flangiati", il Gestore dichiara che l'ispezione prevede la verifica dei seguenti aspetti:

- la completa fuoriuscita dei tiranti dal loro dado e il loro stato di conservazione;
- l'eventuale presenza di segni di corrosione in corrispondenza della sede di tenuta degli accoppiamenti;
- lo stato di conservazione della guarnizione, per quanto accessibile.

Il Gestore dichiara inoltre che nel corso dell'ispezione viene controllato anche lo stato di supporti, ancoraggi, sostegni e, in particolare, vengono ricercati eventuali segni di corrosione/erosione in corrispondenza dei tratti di appoggio della linea.

L'ispezione visiva esterna viene condotta sulla base di una apposita check-list (di cui il Gestore riporta un esempio in Appendice A alla nota trasmessa) e gli esiti delle ispezioni visive esterne vengono documentati in appositi "record ispettivi".

4.3 Rilievi spessimetrici

Il Gestore dichiara che i rilievi spessimetrici vengono eseguiti su punti della linea scelti secondo specifici criteri e consentono di valutare la presenza di eventuali fenomeni corrosivi in atto.

Gli esiti dei rilievi vengono poi confrontati con i valori nominali e il sovrappessore di corrosione previsto dalla specifica di linea e con i dati storici, al fine di determinare i ratei di corrosione, la vita residua e, conseguentemente, gli eventuali tratti della linea che necessitano di attività di manutenzione (riparazioni o sostituzioni parziali o integrali).

Lo spessore viene misurato in specifiche posizioni lungo il circuito delle tubazioni. Tali punti rappresentano i TML (*Thickness Measurement Locations*). Il posizionamento dei TML tiene conto sia delle potenziali corrosioni localizzate sia della corrosione specifica derivante dal tipo di servizio.

Per la scelta dei TML, le posizioni lungo le tubazioni considerate in Raffineria sono individuate dal Gestore nelle seguenti:

- Punti di iniezione.
- Tratti "morti" (con ristagno di fluido).
- Zone di corrosione relative a servizi specifici.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

- Zone soggette a erosione e corrosione/erosione.
- Tratti soggetti a cricche per tensocorrosione (SCC).
- Tratti soggetti a corrosione sotto rivestimento interno e depositi.
- Tratti potenzialmente soggetti a rottura per fatica.
- Tratti potenzialmente soggetti a scorrimento viscoso (Creep).
- Tratti potenzialmente soggetti a rottura fragile.

Dopo aver stabilito la posizione e il numero dei TML da sottoporre a verifica, ogni sistema di tubazioni viene monitorato con misure dello spessore nei TML prescelti.

I TML vengono identificati sia sui disegni ispettivi che direttamente in sito sulla tubazione al fine di consentire l'esatta ripetizione della misura negli stessi punti.

Lo spessore di ogni TML può essere valutato mediante differenti tecniche (ultrasuoni e ispezione visiva), e le procedure in atto per la verifica dello stato delle tubazioni fanno capo a specifiche linee guida/istruzioni operative, quali:

- NT0905_LG_ISP_REV1 – Manuale di Ispezioni e Collaudi;
- NT1012_IO_ISP_REV0 – Ispezione di tubazioni d'impianto e off-sites;
- NT0708_LG_ISP_REV0 – Controllo spessimetrico.

4.4 Valutazione dei dati raccolti dai controlli e risultati delle verifiche

Il Gestore dichiara che gli esiti delle verifiche ispettive eseguite sulle tubazioni e, in particolare, i risultati delle misure spessimetriche sui TML, vengono utilizzati per valutare l'idoneità all'esercizio dei componenti soggetti a controllo.

Sulla base dei calcoli del rateo di corrosione e della conseguente vita residua del componente della linea in esame vengono quindi stabiliti, a seconda delle condizioni generali riscontrate e dell'entità degli eventuali danni rilevati:

- la frequenza e l'estensione dei successivi controlli;
- l'esecuzione di specifici interventi di manutenzione/sostituzione.

Il Gestore dichiara che gli esiti delle verifiche sulle pipe-way di Raffineria sono riportati nei rispettivi rapporti che hanno delineato il seguente stato delle tubazioni (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

- *Rapporto ispettivo N.16/13 del 27/08/2013. L'ispezione ha compreso indagini visive e strumentali eseguite nei mesi di luglio e agosto 2013, al fine di valutare lo stato di conservazione delle linee del main pipe trench posizionate a nord, nord/est, sud e sud/est del sottopasso della SS 106 Jonica per un'estensione totale di circa 800 m (400 m a monte e 400 m a valle del sottopasso). Dalla verifica ispettiva è emersa la necessità di interventi manutentivi su 4 tratti di linea, interventi che sono stati portati a termine ad ottobre del 2013.*
- *Rapporto ispettivo N.17/13 del 29/08/2013. L'ispezione ha compreso indagini visive e strumentali eseguite nei mesi di luglio e agosto 2013, al fine di valutare lo stato di conservazione delle linee del pipe trench posizionate in zona serbatoi di stoccaggio greggio (T3001-T3008) per un'estensione totale di circa 900 m lineari. Dalla verifica ispettiva non è emersa la necessità di interventi manutentivi, in quanto non sono state rilevate evidenze.*



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

4.5 Esiti della valutazione

Il Gestore, a valle delle verifiche e controlli effettuati, ritiene che non siano presenti in Raffineria accoppiamenti flangiati "critici", e ciò in relazione ai seguenti fattori (in *corsivo* le dichiarazioni del Gestore):

- *condizioni di esercizio e fattori di stress meccanico in relazione ai fluidi trasportati (trattandosi di linee di trasferimento e non di processo sono caratterizzate da bassi valori di pressione e temperatura);*
- *le pipe-way sono sistemi a minore complessità in termini di connessioni, ramificazioni, punti di innesto e similari;*
- *nel corso delle ispezioni visive esterne effettuate presso tali elementi non sono state rilevate perdite;*
- *a seguito dell'esame dei dati raccolti dai rilievi spessimetrici sono stati rilevati ratei di corrosione nella norma con un rischio estremamente basso di potenziali corrosioni localizzate.*

Pertanto il Gestore ritiene che gli accoppiamenti flangiati della rete pipe-way (*Pipe Trench Est, Pipe Trench Ovest e Main Pipe Trench*) non essendo "critici" in relazione alle considerazioni tecniche effettuate, non richiedono una diversa frequenza delle attività di ispezione attualmente seguite (ogni 5 anni).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

5. PROPOSTA DEL GESTORE

Il Gestore, avendo ritenuto che in corrispondenza delle principali pipe-way di Raffineria non sono presenti “accoppiamenti flangiati critici”, propone di intervenire comunque in maniera preventiva sulle flange delle tubazioni dedicate al trasporto dei fluidi ritenuti più a rischio in relazione alla loro capacità di infiltrarsi nel terreno in caso di un eventuale sversamento, in ottemperanza a quanto prescritto in AIA.

Il Gestore propone di valutare tale rischio, per ciascuno dei prodotti convogliati attraverso le pipe-way, sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche che ne determinano la mobilità nel suolo/sottosuolo (ad es. viscosità e densità) e individuando, pertanto, quelli che sono da ritenersi maggiormente soggetti a percolare attraverso il terreno in caso di un'eventuale perdita.

In tal senso, il Gestore riporta delle considerazioni di merito per le diverse tipologie di prodotto trasportate dalle pipe-way, nel caso di uno sversamento (in *corsivo* le dichiarazioni del Gestore):

- *ETBE/MTBE: rientrano nella definizione di idrocarburi liquidi volatili; nel caso di uno sversamento, essi penetrano velocemente nel sottosuolo percolando verso la falda;*
- *benzina (e suoi semilavorati): rientra nella definizione di idrocarburi liquidi volatili; la parte di prodotto costituita dalla frazione liquida meno volatile (non evaporata) penetra velocemente nel terreno percolando verso la falda;*
- *greggio: la sua elevata tensione di vapore è determinata dai composti che costituiscono le frazioni più leggere (C1-C4, presenti allo stato gassoso a temperatura ambiente); le altre frazioni del greggio comprendono una serie di prodotti liquidi con valori di densità e viscosità via via crescenti e tensione di vapore decrescenti con l'aumentare del peso molecolare; nel caso di uno sversamento di greggio, l'alta viscosità del prodotto limita il rischio di penetrazione nel sottosuolo ed il possibile raggiungimento della falda;*
- *kerosene, gasolio e loro semilavorati: sulla base della loro tensione di vapore sono prodotti che non rientrano nella definizione di idrocarburi liquidi volatili;*
- *jet fuel: ha una tensione di vapore corrispondente quella degli idrocarburi liquidi volatili e valori di densità e viscosità analoghi a quella del kerosene;*
- *olio combustibile: non rientra nella definizione di idrocarburi liquidi volatili; inoltre, nel caso di uno sversamento di olio combustibile, la viscosità del prodotto è tale da non consentire una sua penetrazione nel sottosuolo ed il possibile raggiungimento della falda.*

Pertanto, il Gestore ritiene che sulla base delle considerazioni riportate ed in linea con quanto riportato nella BAT n. 51, l'intervento proposto consista nella installazione, presso le pipe-way che trasportano idrocarburi liquidi volatili a temperatura ambiente (Benzine e MTBE/ETBE), di un sistema di pre-contenimento da posizionare in corrispondenza degli accoppiamenti flangiati.

Tale soluzione tecnica sarebbe finalizzata a garantire il pre-contenimento di eventuali perdite dalle flange e a segnalare eventuali trafile di idrocarburi liquidi volatili.

I dispositivi individuati dal Gestore sono costituiti da cuffie di protezione da avvolgere sull'accoppiamento flangiato e da un sistema di segnalazione e visualizzazione della eventuale perdita, mediante un indicatore con cartina tornasole sostituibile. Tali indicatori cambiano il proprio colore a contatto con la sostanza fuoriuscita e consentono quindi di visualizzare a distanza la presenza di una perdita dalla linea.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

6. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente parere;

Considerato inoltre che:

- il Gestore dichiara che un intervento di pavimentazione dell'area delle principali pipe-way di Raffineria era già stato valutato da parte di ENI come non fattibile nel contesto della Raffineria, come riportato all'interno dello studio di fattibilità già trasmesso agli Enti competenti (prot. RAFTA/DIR/CG/145 del 30/06/2011), per:
 - *problematiche legate alla gestione delle acque meteoriche (le capacità idrauliche dei sistemi di collettamento e degli impianti di trattamento acque di Raffineria non sono stati ritenuti sufficientemente dimensionati per la gestione dell'incremento delle acque meteoriche derivanti dall'impermeabilizzazione delle pipe-way);*
 - *impossibilità di eseguire l'attività di pavimentazione/impermeabilizzazione delle pipe-way senza rimuovere le tubazioni. L'eventuale rimozione del piping determinerebbe, tra le altre cose, una fermata prolungata dell'intero Stabilimento;*
 - *elevati costi dell'opera (investimento economico valutato estremamente oneroso anche nell'ipotesi di suddivisione dello stesso su più piani annuali di intervento).*
- il Gestore, a valle delle verifiche e controlli effettuati, ritiene che non siano presenti in Raffineria accoppiamenti flangiati "critici", e ciò in relazione ai seguenti fattori (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):
 - *condizioni di esercizio e fattori di stress meccanico in relazione ai fluidi trasportati (trattandosi di linee di trasferimento e non di processo sono caratterizzate da bassi valori di pressione e temperatura);*
 - *le pipe-way sono sistemi a minore complessità in termini di connessioni, ramificazioni, punti di innesto e similari;*
 - *nel corso delle ispezioni visive esterne effettuate presso tali elementi non sono state rilevate perdite;*
 - *a seguito dell'esame dei dati raccolti dai rilievi spessimetrici sono stati rilevati ratei di corrosione nella norma con un rischio estremamente basso di potenziali corrosioni localizzate.*
- il Gestore ritiene che gli accoppiamenti flangiati della rete pipe-way (*Pipe Trench Est, Pipe Trench Ovest e Main Pipe Trench*) non essendo "critici" in relazione alle considerazioni tecniche effettuate, non richiedono una diversa frequenza delle attività di ispezione attualmente eseguite ogni 5 anni.

Considerata infine la proposta del Gestore, che consiste nella installazione, presso le pipe-way che trasportano idrocarburi liquidi volatili a temperatura ambiente (Benzine e MTBE/ETBE), di un



Commissione Istruttoria AIA-IPPC Raffineria di Taranto della ENI S.p.A.

sistema di pre-contenimento da posizionare in corrispondenza degli accoppiamenti flangiati, giudicata dal Gestore in linea con quanto riportato nella BAT n. 51;

IL GRUPPO ISTRUTTORE

ritiene che la prescrizione n. 13 del DM 92 del 14/03/2018, che prevede la presentazione di un *“piano di miglioramento contenente specifiche soluzioni tecniche finalizzate al contenimento e/o confinamento delle eventuali perdite dagli accoppiamenti flangiati “critici”, comprese le tecniche di impermeabilizzazione, effettuando l’aggiornamento delle frequenze di ispezione in coerenza con il piano presentato”*, è adempiuta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. entro 90 giorni dall’adozione del presente parere, il Gestore deve trasmettere ad ISPRA:
 - a) l’indicazione georeferenziata, anche planimetrica su scala adeguata e intellegibile, di tutti gli accoppiamenti flangiati presenti nelle pipeway dedicati a Benzine e MTBE/ETBE (caratterizzati per dimensioni, anno di costruzione, materiali, condizioni di esercizio), coinvolti nell’applicazione della nuova tecnica di pre-contenimento proposta;
 - b) una proposta di procedura, da inserire nel proprio Sistema di Gestione Ambientale e da concordare preventivamente con ISPRA per la verifica degli indicatori di perdita installati sui sistemi di pre-contenimento proposti, comprensiva in particolare delle modalità e delle frequenze di controllo e delle azioni da intraprendere in caso di individuazione di una perdita con la tecnica proposta (modalità e tempi di intervento);
 - c) l’indicazione di tutti gli accoppiamenti flangiati e delle pipe-way ispezionati attraverso il programma LDAR, con la “storia” di ciascuno di questi elementi, ovvero i rilievi registrati nel corso degli anni e le eventuali azioni di manutenzione a cui sono stati sottoposti. Nel caso questi non fossero ricompresi all’interno del monitoraggio LDAR, il Gestore dovrà trasmettere ad ISPRA entro lo stesso termine di 90 giorni, l’aggiornamento del programma LDAR, includendo anche tali accoppiamenti flangiati;
 - d) l’esito del più recente piano di ispezioni non distruttive (PnD), nonché un aggiornamento del proprio piano PnD delle pipeway dedicate a Benzine e MTBE/ETBE, da concordare preventivamente con ISPRA, che preveda frequenze di monitoraggio modulate in funzione della vetustà e delle condizioni di esercizio e, in ogni caso, non superiori a tre anni.
2. Le attività di installazione del sistema di pre-contenimento proposto devono essere completate entro 2 anni dall’adozione del presente parere.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n. 58 relativo alle tariffe da applicare alle istruttorie delle AIA, ha versato la tariffa prevista, ritenuta congrua.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti.

